

**Accessibilità audiovisiva e inclusione: prospettive socioculturali**  
a cura di Rosa María Rodríguez Abella, Luisa Chierichetti,  
Juan Pedro Rica Peromingo, María Cristina Secci

# L'interprete di lingua dei segni italiana (LIS)

## Una professione tra due mondi

Maria Paola Casula

Interprete LIS; ANIOS - Associazione Interpreti di Lingua dei Segni Italiana

**Abstract** The history of the LIS (Italian Sign Language) interpreting profession is long, structured and has evolved over time. It is closely intertwined with the story of sign language itself and the Italian Deaf community and unfolding between two worlds: that of Deaf individuals and that of hearing individuals, in a constant pursuit of balance between the two languages and cultures. The recent legislative recognition of the profession and LIS makes it possible to outline an official profile and pave the way for a new professional trajectory.

**Keywords** Interpreter. Italian sign language interpreting. Professionalism. Competence. Accessibility. Rights. Deontology. Recognition. Deaf community.

**Sommario** 1 Introduzione. – 2 L'interprete LIS in Italia: da ruolo di interprete a professionista. – 3 La normativa internazionale. – 4 La normativa italiana e le associazioni di categoria. – 5 Ambiti di intervento dell'interprete LIS. – 6 Conclusioni.

Nelle lingue dei segni l'interpretariato è primariamente un'azione politica proprio perché garantendo l'accessibilità linguistica, consente la partecipazione democratica ad una società a maggioranza udente, fornendo così alla comunità sorda gli strumenti intellettuali per l'empowerment e le pari opportunità. (Fontana, «Presentazione», *Interpretare a distanza da e per la lingua dei segni*, 2024)

## 1 Introduzione

L'esigenza di garantire e applicare l'accessibilità in qualsivoglia contesto, in quanto diritto umano, emerge in maniera urgente e indifferibile.

Il diritto all'accessibilità, come sancito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (ONU 2006, art. 9), deve essere garantito anche alle persone sordi attraverso l'impiego di interpreti di lingua dei segni, figura professionale che in Italia è stata riconosciuta, definita e normata solo nell'anno 2021.

Attualmente, la professione può essere definita secondo un'accezione diversa rispetto al passato, moderna, potremmo dire: un professionista afferente al campo dell'interpretariato e della traduzione,<sup>1</sup> con competenza elevata ed estraneo a qualsivoglia altro contesto (come quello sanitario e/o socio-assistenziale, al quale spesso la professione viene impropriamente riferita, poiché associata a una disabilità e per questo ritenuta professione di aiuto, assistenza e cura).

L'interprete di lingua dei segni italiana opera in molteplici ambiti di intervento (es. medico, legale, scolastico e universitario, politico, televisivo, sociale, culturale, ecc.) in setting di conferenza e di trattativa,<sup>2</sup> in presenza e in video-interpretariato (nuova frontiera professionale).

Si tratta di una figura professionale il cui ruolo è mutato nel tempo e ridefinito più volte, anche in relazione alla storia e all'evoluzione della LIS (lingua dei segni italiana) e della comunità sorda in un tempo e in un contesto caratterizzato prevalentemente da persone udenti, spesso ignare di cosa siano la lingua dei segni e la comunità sorda.

Attualmente, in seguito all'aumento dei servizi di interpretariato in ogni ambito della vita, si va delineando la necessità di un maggiore riconoscimento della professione, della qualificazione professionale dei servizi e della tutela della figura professionale. Il riconoscimento legislativo della professione obbliga chi voglia diventare interprete

---

**1** Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni: ADA.24.06.02 - Interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS). [https://atlantelavoro.inapp.org/atlante\\_lavoro.php](https://atlantelavoro.inapp.org/atlante_lavoro.php).

**2** È detta anche interpretazione 'dialogica' (Franchi, Del Vecchio, Izzo 2024).

ad intraprendere un percorso formativo, che man mano diventerà standardizzato, e chi lo è già a seguire un percorso di formazione continua, a garanzia del rispetto degli standard di qualità. Un cambio di passo rispetto al passato, quando, di frequente, il ruolo di interprete veniva ricoperto da persone che conoscevano la LIS e la persona sorda per la quale ‘traducevano’, in forma volontaria e gratuita e in assenza di formazione e consapevolezza professionale. Questo aspetto era legato anche al fatto che la lingua stessa, non era riconosciuta come tale, ma considerata una sorta di sistema mimico-gestuale, una pantomima. Per il riconoscimento linguistico bisogna aspettare l’inizio degli anni Ottanta del ventesimo secolo e per il riconoscimento legislativo il ventunesimo secolo, con tutto ciò che ne deriva dal punto di vista identitario, linguistico e culturale per le persone sordi e la comunità segnante (di cui l’interprete è parte) e dal punto di vista del riconoscimento dei diritti e della garanzia dei servizi.

Un servizio di interpretariato da e per la lingua dei segni soddisfa un bisogno comunicativo e di accessibilità delle persone sordi a tutti gli ambiti della vita ed anche delle persone udenti che insieme partecipano allo stesso processo comunicativo. Entrambe le parti sono destinatarie del servizio. Infatti, l’interprete ha il compito di consentire che il messaggio di chi parla/segna venga trasmesso, rendendone manifesta l’intenzione comunicativa a chi è destinatario di quel messaggio, di fatto realizzando la comunicazione. Ciò deve avvenire nel rispetto delle lingue e delle culture con le quali si lavora, intendendo l’interpretazione come un’attività interlinguistica e interculturale.<sup>3</sup>

## **2 L’interprete LIS in Italia: da ruolo di interprete a professionista**

Come affermato da Dennis Cokley (2002, 9) «è probabile che il fenomeno [l’interpretariato] sia sempre esistito».

Il ruolo di interprete è stato svolto, tradizionalmente, da persone udenti segnanti, spesso dalla nascita perché familiari<sup>4</sup> di persone

---

**3** Secondo Viezzi (1999, 144-5) interpretare significa riformulare significati da una lingua in entrata a una in uscita, tenendo sempre presenti i significati della lingua di partenza e il modo in cui «devono» essere trasmessi nella lingua in uscita, secondo le sue caratteristiche, affrontando e risolvendo anche «le differenze culturali che potrebbero ostacolare o impedire la comunicazione». Si veda anche il concetto di ‘traduzione estraniante’ e ‘traduzione naturalizzante’ trattato da Celo e Buonomo in *L’interprete di Lingua dei Segni Italiana* (2010), per comprendere e riflettere su quanto la riformulazione dei significati da una lingua all’altra debba aderire, e come, alla lingua di partenza e a quella di arrivo.

**4** Alcuni si riconoscono nel termine CODA (Children of Deaf Adults) coniato negli USA e che indica i figli udenti di genitori sordi che conoscendo entrambe le lingue, molto spesso fungono da ‘interpreti’ dei loro genitori (o dei loro parenti sordi).

sorde, o da insegnanti e religiosi<sup>5</sup> che hanno assunto un ruolo di mediazione della comunicazione, in risposta al bisogno comunicativo delle persone sordi, che è anche un bisogno sociale. Diversamente dal soddisfacimento del bisogno comunicativo attuato attraverso un servizio professionale, la prestazione di queste persone alle quali era affidato il ruolo di interprete, avveniva a titolo volontario e gratuito, spesso senza aver mai seguito un percorso di formazione apposito e senza un'adeguata conoscenza e competenza linguistica, secondo uno schema di assistenza verso la persona sorda, considerata incapace e per questo bisognosa di aiuto e sostegno: un «interprete volontario, considerato come una sorta di assistente compassionevole» (Franchi, Maragna 2013, 34).

L'interprete traduceva per la persona sorda, suggerendogli spesso come comportarsi e intervenendo all'occorrenza con proprie considerazioni e decisioni, in una relazione tra persone non alla pari e ricalcante il contesto sociale nel quale vi era la maggioranza udente con la sua lingua, vocale, riconosciuta, e la minoranza di persone sordi che utilizzavano una lingua non ancora considerata tale e non paragonabile a quella vocale. Infatti, fino a che gli studi linguistici non hanno attribuito alla LIS lo status di lingua a tutti gli effetti, si riteneva che l'unico modo per le persone sordi di comunicare, fosse quello di apprendere l'italiano, ignorandone completamente lingua e cultura proprie. Gli interpreti interagivano con la persona sorda utilizzando i segni, ma questi erano solamente di supporto alla struttura della lingua italiana, seguendo pedissequamente l'ordine delle parole nella frase in italiano. Questo schema, di matrice assistenzialistica, è mutato anche grazie alla presenza delle persone sordi nei gruppi di studiosi che hanno avviato e portato avanti la ricerca sulla LIS, contribuendo a costruire un percorso di *empowerment* e pari opportunità.

In questo modo, anche il ruolo e la funzione dell'interprete sono cambiati. È cresciuta la necessità delle persone sordi di rapportarsi a professionisti e quella degli interpreti professionisti di ricevere una formazione adeguata e specifica, verso la costruzione di quella consapevolezza e competenza linguistica, culturale e interpretativa, necessarie per svolgere la professione.

In un'ottica attuale, l'interprete LIS è una figura professionale che svolge un servizio di tipo linguistico rivolto a tutti i partecipanti di un determinato processo comunicativo, sordi e udenti. Il suo compito è quello di trasmettere da e verso la lingua dei segni, gli stessi concetti e messaggi del testo originale, senza apportare aggiunte o omissioni,

---

**5** Spesso i due ruoli coincidevano, in quanto per tanto tempo l'educazione dei sordi è stata affidata a religiosi.

al meglio delle sue capacità professionali, nel rispetto delle lingue e delle culture di lavoro, rispettando una posizione di neutralità.<sup>6</sup>

Per comprendere questa evoluzione, è interessante la lettura della testimonianza della prima forma di interpretariato in Italia, documentata dalle carte processuali relative a un processo nei confronti di una persona sorda,<sup>7</sup> Antonio Cappello, attraverso l'interprete Romano Francesco (cf. Fontana 2013, 84). Da questa testimonianza emerge chiaramente come le persone sordi venissero considerate gravemente incapaci di agire autonomamente (erano definiti minorati dell'udito e della parola). La lingua dei segni non veniva capita dalla maggioranza, perciò qualificata come una forma abbreviata o sgrammaticata della lingua vocale. Chi fungeva da interprete non aveva piena consapevolezza né del ruolo che ricopriva, né della lingua segnata, infatti, la utilizzava seguendo la struttura grammaticale della lingua parlata. Si riteneva che questo fosse anche l'unico modo per far sì che le persone sordi potessero capire e contemporaneamente imparare la lingua vocale. Si pensava che grazie alla dimestichezza nell'uso della lingua parlata, si potesse misurare il successo, le capacità e il livello di integrazione nel contesto a maggioranza udente, come determinato già a partire dal 1880 in occasione del Congresso di Milano,<sup>8</sup> quando di fatto, l'uso della lingua dei segni fu proibito, poiché si affermava che «il gesto uccide la parola».

Come sopra accennato, in Italia, solo negli anni Ottanta del ventesimo secolo, circa vent'anni dopo rispetto agli USA, inizia un nuovo percorso di crescita e di miglioramento, grazie alle prime ricerche linguistiche sulla LIS; a quegli anni risalgono anche le prime importanti pubblicazioni sugli studi pionieristici del gruppo di ricerca dell'Istituto di Psicologia del CNR di Roma, che hanno segnato una svolta, sia per la lingua dei segni intesa secondo la sua natura di lingua a tutti gli effetti, sia per tutta la comunità sorda segnante italiana.

Anche il ruolo di interprete inizia a cambiare, segnando da quel momento l'inizio di un percorso di nuova consapevolezza professionale:

Non più un interprete per sordi ma un interprete di Lingua dei Segni Italiana. (Franchi, Maragna 2013, 39)

---

**6** Tratto dal Codice Deontologico ANIOS.

**7** Il termine 'sordo' ha sostituito per legge il termine 'sordomuto', termine improprio ma ampiamente utilizzato fino a pochi anni fa (legge n. 95/2006).

**8** Si tratta della storica conferenza nella quale confluirono gli educatori dei sordi di vari paesi del mondo per decidere il futuro della loro educazione, dichiarando di fatto, il metodo orale come più adeguato e superiore rispetto all'uso dei segni.

Negli stessi anni nascono le prime associazioni di interpreti e, mano a mano, i programmi di insegnamento nei corsi per interpreti subiscono importanti cambiamenti. Infatti, oltre vedere l'interpretazione come un processo che si esplica attraverso due lingue e due culture, si inizia a fare più attenzione alle abilità necessarie per svolgere il processo di interpretazione e al carico cognitivo in esso implicato, alle condizioni di lavoro, allo sviluppo di nuove relazioni sociali con la comunità sorda e ad orientarsi verso l'etica e la deontologia<sup>9</sup> professionale.

### **3      La normativa internazionale**

A livello internazionale, la storia delle lingue segnate e delle comunità, il loro riconoscimento ed i servizi garantiti evidenziano una situazione eterogenea. L'elemento imprescindibile è il rispetto di alcuni diritti fondamentali, come quello all'accessibilità.

Nel 2006 l'ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) ha sottoscritto e approvato la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge n. 18/2009.

La Convenzione ha contribuito ad un epocale cambiamento di paradigma: dal modello pietistico e assistenzialista si è passati ad un modello il cui scopo è garantire e proteggere

il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità. (ONU 2006)

compreso il diritto all'accessibilità, alla libertà di espressione e opinione, di accesso all'informazione, all'educazione, alla partecipazione alla vita culturale. Ciò è possibile anche attraverso il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni e l'impiego di interpreti professionisti.

Nel 2016 il Comitato sui Diritti delle Persone con Disabilità ha pubblicato le Osservazioni Conclusive al primo rapporto dell'Italia sulla Convenzione ONU, dove raccomanda l'impiego di interpreti professionali della lingua dei segni, in ambito di accessibilità (punto 24 in riferimento all'art. 9 della Convenzione ONU), di accesso alla giustizia (punto 32 in riferimento all'art. 13 della Convenzione ONU), di educazione (punti 57 e 58 in riferimento art. 24 della Convenzione ONU).

---

<sup>9</sup> Attualmente le norme deontologiche contenute nel codice etico delle associazioni di interpreti LIS in Italia, si basano principalmente sui principi del segreto professionale e della riservatezza, dell'imparzialità, della lealtà e correttezza, della competenza e dell'aggiornamento professionale, dell'adempimento fiscale.

Nell'anno 2016, il 23 novembre, anche il Parlamento Europeo ha approvato una sua Risoluzione<sup>10</sup> sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti.

La Risoluzione sottolinea la necessità che gli interpreti di lingua dei segni siano parificati a quelli vocali, la situazione eterogenea negli Stati membri in relazione alla loro formazione e mette in risalto la carenza di interpreti professionisti e qualificati.<sup>11</sup> Pertanto riconosce che, in termini di professionalità e qualificazione sia necessario il riconoscimento formale della professione, una formazione formale, l'iscrizione in un registro secondo un sistema di accreditamento ufficiale e di controllo di qualità, come la formazione continua; inoltre, riconosce che la prestazione dell'interprete debba essere basata sulle qualifiche professionali e che trattandosi di un servizio professionale sia necessaria una retribuzione appropriata.

#### **4 La normativa italiana e le associazioni di categoria**

Nel 2021, dopo anni di attesa e battaglie, l'Italia ha colmato un lungo vuoto normativo, riconoscendo la professione di interprete di lingua dei segni contestualmente al riconoscimento, alla promozione e alla tutela della LIS e della LIST (lingua dei segni tattile), attraverso il Decreto-legge - cosiddetto 'Decreto Sostegni' - successivamente convertito nella legge n. 69/2021, che recita:

La Repubblica riconosce le figure dell'interprete in LIS e dell'interprete in LIST quali professionisti specializzati nella traduzione e interpretazione rispettivamente della LIS e della LIST, nonché nel garantire l'interazione linguistico-comunicativa tra soggetti che non ne condividono la conoscenza, mediante la traduzione in modalità visivo-gestuale codificata delle espressioni utilizzate nella lingua verbale o in altre lingue dei segni e lingue dei segni tattili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i percorsi formativi per l'accesso alle professioni di interprete in LIS e di interprete in LIST e sono altresì definite le norme transitorie per chi già esercita le medesime

---

**10** 2016/2952(RSP), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IP0442>.

**11** «il rapporto utenti di dette lingue e relativi interpreti va da 8:1 a 2 500:1, con un rapporto medio di 160:1» (Risoluzione Parlamento Europeo 2016, lettera K).

professioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (Decreto-legge n. 41, art. 34-ter, comma 2)

Già alcune regioni<sup>12</sup> italiane si erano adoperate per colmare l'assenza di una normativa nazionale, orientandosi prevalentemente sulla promozione e diffusione della LIS e sull'abbattimento delle barriere della comunicazione attraverso interventi volti anche alla sensibilizzazione e alla formazione, con una differente attenzione verso la figura dell'interprete.

Come previsto nel Decreto-legge n. 41/2021, art. 34-ter, comma 2, il DPCM del 10 gennaio 2022, art. 1, comma 2,<sup>13</sup> il Decreto-legge n. 198/2022, art. 6, comma 5-bis (convertito nella legge n. 14/2023)<sup>14</sup> e le successive modificazioni apportate attraverso il DPCM del 10 dicembre 2024 normano i requisiti per l'accesso e l'esercizio della professione. Dall'entrata in vigore del DPCM del 10 dicembre 2024, per diventare interpreti di LIS e LIST è necessario un diploma di Laurea triennale professionalizzante oppure un attestato in «Tecniche di traduzione e interpretazione della lingua dei segni italiana» o di «Interprete LIS» rilasciato da enti, associazioni o cooperative in possesso di alcuni requisiti specifici.<sup>15</sup> La professione è altresì esercitata ai sensi della legge n. 4/2013 da coloro che abbiano conseguito entro il 31 gennaio

---

**12** Sono state individuate le seguenti leggi regionali: Sicilia, L.R. n. 23/2011; Piemonte, L.R. n. 9/2012; Abruzzo, L.R. n. 17 del 2014; Lazio, L.R. n. 6/2015; Lombardia, L.R. n. 20/2016; Basilicata, L.R. n. 30/2017, con successive modifiche tramite L.R. n. 11/2018, art. 1; Veneto, L.R. n. 11/2018; Campania, L.R. n. 27/2018; Emilia Romagna, L.R. n. 9/2019; Marche, L.R. n. 5/2020; Puglia, L.R. n. 51/2021, art. 17; Sardegna, L.R. n. 20/2022; Calabria, L.R. n. 52/2023.

**13** «La professione di interprete di cui al comma 1, è esercitata in forma non organizzata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, da coloro che hanno conseguito il titolo universitario di cui all'art. 2, ovvero da coloro che, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, sono in possesso della attestazione rilasciata dalle associazioni professionali iscritte al MISE ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ovvero, entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della normativa tecnica UNI applicabile, sono in possesso della certificazione di conformità alla normativa tecnica UNI applicabile ai sensi dell'art. 9 della medesima legge».

**14** All'articolo 34-ter, comma 2, del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il termine previsto dalle norme transitorie di cui al secondo periodo, riguardante il conseguimento dell'attestazione per l'esercizio della professione di interprete in LIS e in LIST, è prorogato al 31 gennaio 2025. La professione di interprete in LIS e in LIST può essere esercitata in forma non organizzata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, anche da coloro che conseguono, entro il medesimo termine del 31 gennaio 2025, un attestato in 'Tecniche di traduzione e interpretazione' o di 'Interprete di lingua dei segni italiana (LIS)' rilasciato da enti, associazioni, cooperative con certificazione UNI ISO che abbiano garantito requisiti di qualità della formazione su tutto il territorio italiano e che abbiano operato negli ultimi cinque anni in modo continuativo nel campo della formazione specifica per il conseguimento del predetto attestato».

**15** Per l'approfondimento dei requisiti si veda il testo di legge all'art. 2-bis: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/01/30/25A00539/sg>.

2025: l'attestazione rilasciata dalle associazioni professionali, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 4/2013; la certificazione di conformità alla norma UNI 11591:2022, per il profilo di 'interprete di lingua dei segni', ai sensi dell'art. 9 della legge n. 4/2013; l'attestato di cui alla norma transitoria indicata nel Decreto-legge n. 198/2022, art. 6, comma 5-bis (convertito nella legge n. 14/2023).

Questi passaggi legislativi rappresentano un punto di svolta. L'interprete diventa una professione riconosciuta ed esercitata nel rispetto di una normativa nazionale.

Precedentemente, alcune leggi italiane, ancora oggi in vigore, avevano introdotto il termine interprete, ma in un'accezione diversa da quella attuale, riferendolo sia alla consuetudine di delegare il ruolo di interpreti a persone che conoscevano la LIS e che erano in grado, per diversi motivi, di comunicare con una persona sorda, sia alla prassi di considerare quella dell'interprete una professione di assistenza e cura. Ecco alcuni esempi: la legge n. 89/1913 sul notariato (in vigore), che agli artt. 56 e 57 cita l'impiego dell'interprete nella stipula di atti notarili, ma senza intendere la stessa nei termini di una professione.<sup>16</sup> La stessa modalità può essere riscontrata nel Codice di Procedura Penale.<sup>17</sup> La legge n. 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) fa uso del termine in un'accezione più attuale, ma ancora orientato in termini di professione di assistenza.

In ordine temporale, la prima svolta importante per la professione avviene attraverso la promulgazione della legge n. 4/2013, riguardante le disposizioni sulle professioni non organizzate in ordini, collegi o albi professionali, nella quale rientra anche la professione di interprete di lingua dei segni. Essa fonda la professione sull'autonomia, sull'indipendenza di giudizio tecnico e intellettuale, sulla responsabilità del professionista e la intende come:

attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale. (legge n. 4/2013, art. 1, comma 2)

---

**16** «Art. 56. Se alcuna delle parti è interamente priva dell'udito, essa deve leggere l'atto e di ciò si farà menzione nel medesimo. Ove il sordo non sappia leggere, deve intervenire all'atto un interprete, che sarà nominato dal pretore del mandamento tra le persone abituate a trattare con esso e che sappia farsi intendere dal medesimo con segni e gesti... Può essere scelto fra i parenti e gli affini del sordo...». La presente legge è stata modificata nel 2023 in merito alla nomina dell'interprete. La modifica prevede la possibilità del notaio di nominare direttamente l'interprete senza ricorrere al Tribunale.

**17** «Art. 119, comma 2 del Codice di Procedura Penale: Se il sordo, il muto o il sordomuto non sa leggere o scrivere, l'autorità precedente nomina uno o più interpreti, scelti di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui».

L'introduzione della possibilità di esercitare la professione in forma associata attraverso la costituzione di associazioni professionali ha il fine di:

valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. (legge n. 4/2013, art. 2, comma 1)

Le associazioni di categoria riconosciute dalla legge n. 4/2013 ricoprono un ruolo fondamentale nell'ambito dell'interpretariato da e per la lingua dei segni. Esse sono inserite nella Sezione II dell'elenco delle associazioni che rilasciano l'attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi, presso il Ministero delle Imprese del Made in Italy e sono chiamate ad attuare le finalità della suddetta legge. Si tratta di organizzazioni di natura privatistica, fondate su base volontaria e dotate di statuti e regolamenti interni che definiscono la trasparenza delle attività e permettono la «dialettica democratica tra gli associati» (legge n. 4/2013, art. 2, comma 2). Tutelano i consumatori attraverso l'istituzione dello sportello del consumatore e a garanzia del rispetto degli standard di qualità dei propri associati possono inoltre rilasciare, su richiesta, l'attestazione di qualità e qualificazione dei servizi professionali ai propri iscritti.

Le associazioni rappresentano un luogo importante di scambio e dibattito interno rispetto alla professione e sono anche luogo nel quale si esplicano le azioni politiche attraverso la partecipazione a tavoli e consensi, dove vengono dibattute le argomentazioni inerenti alla professione. Per fare ciò, alcune hanno una suddivisione nazionale e territoriale e attraverso i propri rappresentanti, secondo una «struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata al raggiungimento delle finalità dell'associazione» (legge n. 4/2013, art. 2, comma 2), interloquiscono con la politica, le pubbliche amministrazioni, gli organismi pubblici nazionali e territoriali.

Inoltre, in base al proprio statuto e regolamento interno, possono aderire a organizzazioni internazionali che perseguono gli stessi scopi.<sup>18</sup>

Attualmente in Italia sono presenti sei<sup>19</sup> associazioni di interpreti da e verso la lingua dei segni italiana, a differenza della maggioranza

---

**18** Ad esempio, EFSLI (European Forum of Sign Language Interpreters), il forum europeo degli interpreti di lingua dei segni, composto da associazioni nazionali, regionali e da singoli membri associati che si pone l'obiettivo di migliorare lo status degli interpreti di lingua dei segni in tutta Europa attraverso la condivisione di esperienze e buone pratiche.

**19** Il dato è relativo alla data di stesura del presente articolo, secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MISE), Sezione II - Associazioni che rilasciano l'attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi.

degli Stati europei dove le associazioni presenti sono in numero inferiore. ANIOS<sup>20</sup> e ANIMU<sup>21</sup> sono le più longeve, fondate nel 1987, rispettivamente a giugno e dicembre.

## 5 Ambiti di intervento dell'interprete LIS

Il lavoro dell'interprete da e verso la lingua dei segni<sup>22</sup> si svolge in svariate situazioni e con diverse tipologie di interpretariato, con l'obiettivo di garantire l'accessibilità attraverso uno scambio linguistico paritario tra gli interlocutori udenti e sordi che intervengono all'interno di un processo comunicativo. Il servizio di interpretariato, sia esso di conferenza o di trattativa, viene attivato in caso di eventi/incontri pubblici e privati.

L'interpretariato di conferenza comprende eventi di durata medio-lunga, durante i quali i relatori (uno o più) intervengono in modalità monologica. In queste situazioni, l'interprete lavora in team con uno o più colleghi, in base alla durata e alla tipologia dell'evento; non può gestire il processo comunicativo, in quanto l'evento ha un suo programma di interventi che non può essere né interrotto, né modificato.

Diversamente, l'interpretariato di trattativa (o dialogico) si svolge in situazioni meno formali con piccoli gruppi di persone, in cui la durata dell'evento è medio-breve e spesso l'interprete lavora senza il supporto di altri colleghi. In queste situazioni, l'interprete può gestire il processo comunicativo, in quanto la modalità è dialogica e le parti possono interrompersi l'un l'altra senza l'obbligo di rispettare un rigido programma degli interventi.

In ogni caso, sia nella conferenza, sia nella trattativa, l'interprete deve essere a conoscenza con congruo anticipo della tipologia di evento e delle persone che interverranno, del luogo, data e orario precisi. È fondamentale che l'interprete abbia accesso in anticipo rispetto alla data dell'evento ai materiali inerenti il servizio di interpretariato, per consentire un adeguato lavoro di preparazione, tenendo presente che i professionisti sono tenuti al rispetto del

---

**20** ANIOS, Associazione nazionale di Interpreti di Lingua dei Segni Italiana (in origine ANIOS, Associazione Nazionale Interpreti Operatori per Sordi), è nata dalla volontà di un gruppo di interpreti diplomati in un corso per interpreti nelle Marche. Da subito riconosce al suo interno solo qualifiche che definiscono in modo chiaro la professione.

**21** ANIMU, Associazione nazionale Interpreti di Lingua dei Segni Italiana (in origine ANIMU, Associazione Nazionale Interpreti dei Minorati dell'Udito), è nata dalla volontà di un gruppo di interpreti e di persone sordi, in seno all'Ente Nazionale Sordi, da cui si è staccata in un secondo momento.

**22** Il presente paragrafo si riferisce ai servizi di interpretariato da e per la LIS visiva e non LIS tattile, le cui modalità sono differenti.

segreto professionale e della riservatezza e che in alcun modo i materiali verranno diffusi. Conoscere prima gli argomenti che si dovranno interpretare e poterli approfondire, consente all'interprete di rispettare e garantire un adeguato standard di qualità.<sup>23</sup> Questa è una fase preliminare importante, che ci dà l'opportunità di affermare che il lavoro dell'interprete inizia prima dello svolgimento del servizio vero e proprio.

Nei servizi di interpretariato dove è previsto il lavoro in team, gli interpreti svolgono il loro lavoro alternandosi, di norma, ogni 20/30 minuti circa, alternanza che viene stabilita in base alla tipologia, all'intensità degli interventi previsti e alla complessità degli argomenti trattati, per rendere sostenibile il processo di interpretazione e garantire un'adeguata accessibilità.

Nell'alternanza, l'interprete che non sta interpretando assume il ruolo di sostegno del collega, sia sull'aspetto interpretativo, sia rispetto agli aspetti tecnico-logistici, come la verifica dell'audio in sala, della visibilità dei materiali che vengono proiettati e di tutti quegli elementi di contesto invisibili al collega sul palco, ma che possono essere utili a sostenere il processo interpretativo.

Soprattutto nel setting di conferenza è importante conoscere il luogo dove si svolgerà l'evento e dialogare con il committente/organizzatore rispetto all'organizzazione della sala - quando si lavora in presenza - e della regia - quando si lavora in video interpretariato. L'interprete deve essere sempre ben visibile all'uditore della/e persona/persone sorda/e, al collega di sostegno quando si lavora in team (dato che una delle lingue di lavoro passa attraverso il canale visivo) e in alcune situazioni è preferibile che almeno l'interprete di sostegno possa avere un contatto visivo con oratori e organizzatori, o via chat/telefono nelle situazioni di interpretariato online, per risolvere nel minor tempo possibile criticità che potrebbero emergere; inoltre, deve accertarsi che l'acustica del luogo (o della piattaforma utilizzata nei collegamenti a distanza) dove si svolge il servizio sia consona allo svolgimento dello stesso.

L'interprete ha competenza di traduzione e interpretazione in modalità simultanea e consecutiva da e per la lingua dei segni.

Nell'interpretazione in simultanea, l'interprete ascolta nella lingua di partenza e interpreta nella lingua d'arrivo, simultaneamente come suggerisce la parola stessa, adottando in un lasso di tempo molto breve la soluzione interpretativa più adeguata. Il carico cognitivo

---

**23** Sono considerati parametri di qualità: l'equivalenza ovvero l'uguaglianza di valore fra i due testi di partenza e di arrivo; l'accuratezza ovvero la corretta trasmissione delle singole informazioni contenute nel testo di partenza; l'adeguatezza ovvero la capacità dell'interprete di fare un adeguato lavoro interlinguistico e interculturale; la fruibilità ovvero la capacità di produrre un testo che sia utilizzabile e immediatamente comprensibile.

del processo interpretativo risulta essere maggiore in una situazione come la conferenza, dove lo schema è rigido e non è possibile fermare l'oratore. Anche per questa ragione deve essere rispettata la regola del lavoro in team, a volte di difficile comprensione da parte del committente/organizzatore dell'evento, ma fondamentale ai fini dell'obiettivo finale, ovvero la soddisfazione del bisogno comunicativo, dell'accessibilità e degli standard qualitativi. Alcune situazioni riconducibili all'ambito della trattativa consentono la messa in atto di strategie che possono alleggerire il carico cognitivo, volte anche al riscontro sull'effettivo funzionamento della comunicazione, laddove l'obiettivo principale sia la sua efficacia.

Un'ulteriore modalità della simultanea è l'interpretazione in *chuchotage*, che significa interpretare 'bisbigliando, sussurrando' all'orecchio dell'ascoltatore.

Nell'interpretazione in consecutiva l'interprete aspetta che l'oratore abbia terminato la frase o parte del suo discorso e nel momento in cui decide di interrompere, inizia l'interpretazione.

Per motivi di spazio, non è possibile riservare una sezione dedicata all'interpretariato a distanza, sia di conferenza che di trattativa. Si tratta di una modalità che non è recente nell'ambito della trattativa, ma che ha visto un'affermazione importante a partire dalla pandemia di COVID-19 e che si è estesa anche all'ambito della conferenza. L'interprete, oltre alle competenze sopra descritte deve necessariamente acquisire nuove competenze e imparare a usare nuovi strumenti informatici, audio e video, per svolgere al meglio delle sue capacità professionali la varietà dei servizi di interpretariato.

## 6 Conclusioni

Con il presente contributo si è provato a tracciare il percorso di una figura professionale che opera tra due mondi e che in seguito al riconoscimento legislativo della professione, vive una nuova e importante fase di transizione e cambiamento. La storia dell'interprete LIS è strettamente legata all'evoluzione di una lingua e di una comunità per tanto tempo invisibili in un contesto a maggioranza udente, spesso ignaro della loro specificità e del loro valore. Il passaggio da interprete volontario a interprete di lingua dei segni italiana è avvenuto grazie al riconoscimento della LIS e del suo status di lingua e all'evoluzione della comunità sorda che attraverso quel riconoscimento ha potuto intraprendere un processo di emancipazione e di pari opportunità. La garanzia e l'applicazione dell'accessibilità come diritto umano, anche attraverso l'impiego di interpreti professionisti e di servizi di interpretariato che possano soddisfare il diritto all'accessibilità in tutti gli ambiti della vita, passa anche attraverso dispositivi normativi chiari e

inequivocabili di riconoscimento della figura professionale, intesa non più come professione di cura e assistenza, ma afferente al campo dell'interpretariato e della traduzione. Pertanto, su queste basi sarà utile continuare a ragionare e a confrontarsi per costruire un nuovo futuro professionale, nel contesto nazionale e nell'ambito internazionale dove la condivisione di esperienze e buone prassi è viva, in evoluzione e fonte di ispirazione e confronto.

## Bibliografia

- Buonomo, V.; Celo, P. (2010). *L'interprete di lingua dei segni italiana. Problemi linguistici, aspetti emotivi, formazione professionale*. Milano: Hoepli.
- Branni, A. (2022). *Verso un'antropologia della sordità. Luoghi, pratiche linguistiche, narrazioni*. Sarzana-Lugano: Agorà & Co.
- Cokley, D. (2002). *Il processo di interpretazione. Un modello sociolinguistico*. Roma: Edizioni Kappa.
- Del Vecchio, S.; Franchi, M.L.; Izzo, M. (2024). *Interpretare a distanza da e verso la lingua dei segni. Metodologie didattiche e pratica professionale*. Milano: Franco Angeli.
- Falbo, C.; Russo, M.; Straniero Sergio, F. (1999). *Interpretazione simultanea e consecutiva. Problemi teorici e metodologie didattiche*. Milano: Hoepli.
- Fontana, S. (2013). *Tradurre lingue dei segni. Un'analisi multidimensionale*. Modena: Mucci Editore. <https://doi.org/10.4000/transalpina.1335>.
- Franchi, M.L.; Maragna, S. (2013) *Manuale dell'interprete di lingua dei segni italiana. Un percorso formativo con strumenti multimediali per l'apprendimento*. Milano: Franco Angeli.
- Rebagliati, L. (2021). «L'interprete di lingua dei segni italiana. Una figura professionale in evoluzione». *Lingue e Linguaggi*, 43, 227-45. <https://doi.org/10.1285/i22390359v43p227>.
- Sala, R. (2021). «Tradurre la comunità sorda. Non solo una questione linguistica». *Lingue e Linguaggi*, 43, 247-70. <https://doi.org/10.1285/i22390359v43p247>.

## Fonti normative citate sulla figura dell'interprete e il suo impiego

- Codice di Procedura penale* (GU n. 250 del 24 ottobre 1988).
- Comitato sui Diritti delle Persone con Disabilità. Osservazioni Conclusive al primo rapporto dell'Italia* (2016). Organizzazione delle Nazioni Unite.
- ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) (2006). *Convenzione sui diritti delle persone con disabilità*. <https://www.osservatoriodesabilita.gov.it/it/documentazione-relativa-alla-convenzione-delle-nazioni-unite/>.
- Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. *Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19* (GU n. 70 del 22 marzo 2021).
- Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198. *Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi* (22G00212) (GU Serie Generale n. 303 del 29 dicembre 2022).
- DPCM 10 gennaio 2022. *Disposizioni in materia di interprete di lingua dei segni italiana e lingua dei segni italiana tattile* (GU n. 81 del 6 aprile 2022).

DPCM 10 dicembre 2024. *Disposizioni in materia di interprete di lingua dei segni italiana e lingua dei segni italiana tattile* (GU Serie Generale n. 24 del 30 gennaio 2025).

Legge 16 febbraio 1913, n. 89. *Ordinamento del notariato e degli archivi notarili* (GU n. 55 del 7 marzo 1913).

Legge 5 febbraio 1992, n. 104. *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate* (GU n. 39 del 17 febbraio 1992 – Suppl. Ordinario n. 30).

Legge 14 gennaio 2013, n. 4. *Disposizioni in materia di professioni non organizzate* (GU n. 22 del 26 gennaio 2013).

*Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2016 sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti (2016/2952(RSP))* (GU dell'Unione Europea 2018/C 224/09).

